

Il deposito della relazione di revisione legale

L'art. 2429, comma 3 c.c., stabilisce che il bilancio¹¹ debba restare depositato nella sede della società insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fino alla approvazione.

Ne consegue che la relazione di revisione deve essere emessa e consegnata alla società per il deposito entro il sedicesimo giorno antecedente la data di convocazione della Assemblea dei soci, per la approvazione del bilancio.

Il riferimento normativo è naturalmente alla *prima convocazione* dell'Assemblea e, nei casi in cui è consentito, o obbligatorio, prevedere lo svolgimento di Assemblee separate, il riferimento è alla prima convocazione della prima assemblea separata.

In caso di incarico da società quotate le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'art. 2435 c.c. e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.

La legge però non indica esplicitamente un termine formale entro il quale gli amministratori devono consegnare la bozza di bilancio al soggetto incaricato del controllo, ma indica tuttavia il termine di trenta giorni antecedenti la convocazione della Assemblea che deve discuterlo, per la consegna al Collegio sindacale (con riferimento alle tipologie di società e di sistemi di amministrazione in cui è prevista la presenza di tale organo di controllo).

È ragionevole, quindi, considerare tale termine valido anche per la consegna del bilancio al revisore e ciò in quanto:

- in quel momento la predisposizione del bilancio deve essere conclusa;
- in quel punto il revisore può ottenerlo dal Collegio sindacale (quando non sia tale organo stesso incaricato della revisione legale);
- il revisore può richiederlo direttamente agli organi responsabili della sua predisposizione, nel quadro del suo potere di richiedere documenti e notizie utili allo svolgimento dei suoi doveri, come previsto dall'art. 2409-ter, 3° comma, c.c.

Naturalmente, la mancata consegna del bilancio entro questi minimi termini formali può costituire una grave limitazione allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie e portare il soggetto incaricato del controllo alla impossibilità di esprimere il giudizio professionale sul bilancio.